

Frontiera di libertà
I negoziati di Venezia con Abū Faris per il riscatto
di captivi veneziani a Béjaïa (1397-1425)
di Riccardo Facchini

Brevi note sui rapporti diplomatici e commerciali tra Venezia e l'emirato hafside

Durante la prima metà del XIII secolo, l'attenzione commerciale della Serenissima nei confronti delle piazze mercantili nordafricane passò da un interesse poco strutturato allo sviluppo di organizzate relazioni con alcuni potentati musulmani. Per quanto riguarda l'oggetto del presente studio, sappiamo che la Repubblica intrattenne costanti rapporti di carattere commerciale con i sovrani di Tunisi già a partire dagli inizi del Duecento, come testimoniano gli accordi siglati con al-Wāhid (1207-1216), considerato capostipite della dinastia hafside. Questa, sganciata dall'autorità almohade, iniziò infatti in quegli anni a instaurare un proprio emirato in Ifrīqiya, che si rese ufficialmente autonomo nel 1229 e che durò fino al 1574 e col quale numerose potenze marittime europee si confrontarono a lungo. Tra queste, fu proprio la Serenissima, almeno per quanto riguarda il XIV e il XV secolo, a ritagliarsi una sorta di *special relationship* con gli emiri di Tunisi, dove instaurarono un proprio fondaco, cercando di isolare soprattutto la concorrenza delle città catalane, e permettendo così alla comunità veneziana di divenire la realtà cristiana maggiormente rappresentata nella città nordafricana¹.

¹ Sui rapporti tra Venezia e gli hafsidi si vedano: A. Sacerdoti, Venezia e il regno hafsida di Tunisi. Trattati e relazioni diplomatiche (1231-1534), in «Studi veneziani», 8, 1966, pp. 303-346; B. Doumerc, Venise et l'émirat hafside de Tunis (1231-1535), L'Harmattan, Paris-Montreal 1999; G. Jehel, L'Italie et le Maghreb: conflits et échanges du VII^e au XV^e siècle, Presses universitaires de France, Paris 2001, pp. 81-83; F. Girardi, Venezia e il regno di Tunisi, Viella, Roma 2006, pp. 7-11.

I rapporti, ovviamente, non furono mai del tutto idilliaci, soprattutto a causa di dispute commerciali che si traducevano spesso in conflitti in mare aperto, guerra di corsa², rappresaglie e cattura di prigionieri. Le relazioni si inasprirono in particolare durante la prima metà del XIV secolo, sotto l'emirato di Abū Bakr³, quando furono aumentati i dazi nei confronti delle merci di importazione veneziana. Tale iniziativa era in controtendenza con i convenienti accordi siglati fino ad allora⁴ e portò anche a un peggioramento delle condizioni dei cittadini lagunari in terra hafside: i consoli veneziani di Tunisi, "primi bersagli dei malumori locali"⁵ furono infatti, in alcuni casi, costretti a rimpatriare a causa del clima di ostilità⁶.

La morte di Abū Bakr (1346) innescò una complessa lotta per il potere della durata di circa quarant'anni: fenomeno non raro nel contesto hafside, visto la

Sull'insediamento e lo sviluppo del consolato veneziano di Tunisi si vedano: A. Sacerdoti, Il consolato veneziano del regno hafside di Tunisi (1274-1518), in «Studi Veneziani», 11, 1969, pp. 531-535; B. Doumerc, Le consulat venitien de Tunis (1470-1473), in «Cahiers de Tunisie», 43, 1991, pp. 447-478. Per uno sguardo di insieme sui rapporti tra hasfidi e potentati cristiani si vedano: G. Petti Balbi, L'emirato hafside di Tunisi: contatti e scambi con il mondo cristiano, in L. Vaccaro (a cura di), Africa/Ifriqiya: il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam, sotto la direzione di Cesare Alzati, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2006, pp. 323-349; P. Buresi, M. Ghouirgate, Histoire du Maghreb médiéval (XIe - XVe siècle), Colin, Paris 2014. Un esaustivo punto sulla storiografia relativa ai rapporti tra potentati cristiani e nordafrica si può trovare in P. Gourdin, Pour une réévaluation des phénomènes de colonisation en Méditerranée occidentale et au Maghreb pendant le Moyen Âge et le début des Temps Modernes, in Chemins d'outre-mer. Études sur la Méditerranée médiévale offertes a Michel Balard", textes réunis par D. Coulon, C. Otten Froux, P. Pagès, D. Valérian, Publications de la Sorbonne, Paris 2004, pp. 411-423.

² La guerra di corsa era una componente essenziale delle relazioni tra mondo cristiano e mondo arabo, usata sia come mero strumento bellico che come leva per integrare e affiancare l'attività diplomatica, soprattutto nei casi di riscatto di prigionieri: cfr. R. Facchini, *Ad procurandum redemptionem et liberationem. Il riscatto dei captivi veneziani in partibus infidelium (1332-1453)*, in «Società e Storia», 162, 2018, pp. 657-687: 671-674. Per uno sguardo d'insieme sulla guerra di corsa si vedano: S. Bono, *Corsari nel Mediterraneo: cristiani e musulmani tra guerra, schiavitù e commercio*, Einaudi, Torino 1993; J. Heers, *Les barbaresques. La corse et la guerre en Méditerranée XIVe-XVIe siècle*, Perrin, Paris 2001.

³ Emiro hafside dal 1318 al 1346. Sul suo regno si veda A. Dhina, *Les états de l'Occident musulman aux XIIIe, XIVe et XVe siècles: institutions gouvernementales et administratives*, Office des Publications Universitaires, Alger 1984, pp. 40-43.

⁴ B. Doumerc, *Venise et l'émirat hafside*, cit., pp. 34-35.

⁵ G. Petti Balbi, *L'emirato hafside di Tunisi*, cit., p. 334.

⁶ Tali schermaglie culminarono nella cattura a Tunisi, nel 1332, di alcuni mercanti veneziani e nel sequestro dei loro beni. Vista la pericolosità di recarsi a Tunisi per i cittadini veneziani, le trattative furono affidate a rappresentanti della famiglia degli Acciaiuoli. Cfr. R. Facchini, *Ad procurandum redemptionem*, cit., pp. 669-670.

“stato quasi perenne di belligeranza e di anarchia”⁷ che caratterizzava la vita del regno. Ciò portò a una significativa diminuzione dei rapporti con la Serenissima, che si trovava senza la possibilità di interagire con un unico e autorevole interlocutore. Pochi sporadici rapporti con alcuni principi furono però mantenuti, soprattutto a causa della necessità, da parte veneziana, di importare il sale proveniente da Tripoli⁸. Tra questi notabili spiccava Ahmed Ibn-Makki già governatore di Gabes, che nel 1354 aveva acquistato Tripoli al prezzo di 5000 doppie dal genovese Pagano Doria, che l’aveva a sua volta espugnata pochi mesi prima⁹. Venezia firmò con lui un patto commerciale¹⁰, ma, successivamente, le relazioni furono segnate soprattutto dalle trattative per l’indennizzo di danni apportati durante azioni corsare.

Fu Abū al-‘Abbās (1371-1394) a riedificare l’unità dell’emirato e, sotto il suo regno, si assistette a un deciso incremento della guerra di corsa nei confronti delle galee veneziane. Tale strategia non fu perseguita solo per trarne un profitto materiale, ma anche per porsi come unico interlocutore della Serenissima, come si può evincere dalla chiara volontà di giungere alla sigla di un trattato commerciale¹¹. Obiettivo che raggiunse il 4 luglio del 1392, quando furono sottoscritti trentaquattro punti che ricalcavano quasi pedissequamente l’intesa firmata con Venezia da un suo predecessore, Ibn al-Lihyani, nel 1317¹². Le numerose razzie perpetrate negli anni precedenti dai navigli alle sue dipendenze avevano però causato un elevato numero di *captivi* veneziani nelle carceri hafsidi, di cui non si fa alcuna menzione nel trattato. Il loro riscatto fu invece comunicato in un documento redatto dalla cancelleria di Abū al-‘Abbās a corredo del trattato di pace, conservato in traduzione nel resoconto di un diplomatico veneziano. “Bulabes Amet”, latinizzazione di Abū al-‘Abbās, comunicava così ufficialmente

⁷ G. Petti Balbi, *L’emirato hafside di Tunisi*, cit., p. 326.

⁸ A. Sacerdoti, *Il consolato veneziano*, cit., p. 318.

⁹ G. Jehel, *L’Italie et le Maghreb*, cit., p. 82. Sull’impresa di Jacopo Doria vedi anche L. Balletto, *Oriente e occidente tra medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino*, 2 voll., G. Brigati, Genova 1997, I, pp. 209-242.

¹⁰ A. Sacerdoti, *Il consolato veneziano*, cit., p. 318.

¹¹ *Ivi*, p. 322.

¹² L’intero documento è stato pubblicato nelle edizioni curate da de Mas Latrie, da Thomas e, più recentemente, da Francesca Girardi. Cfr. L. de Mas Latrie, *Traité de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les arabes de l’Afrique septentrionale au Moyen Age*, 2 voll., H. Plon, Paris 1866, II, pp. 232-237, n. 12; G.M. Thomas, *Diplomatarium Veneto-Levanticum sive Acta et Diplomata res Venetas, Graecas atque Levantis illustrantia*, 2 voll., Venezia 1880-1899, II, pp. 231-237, n. 137; F. Girardi, *Venezia e il regno di Tunisi*, cit., pp. 43-49. Il trattato siglato con Ibn al-Lihyani è edito in L. de Mas Latrie, *Traité*, cit., II, pp. 216-221, n. 7.

l'agognata liberazione dei veneziani ancora in carcere, specificando di aver pagato personalmente il loro riscatto¹³.

Venezia e la redemptio captivorum durante l'emirato di Abū Faris

Alla morte di Abū al-'Abbās gli successe il figlio Abū Faris (1394-1434). Sotto il suo lungo regno i rapporti commerciali con Venezia furono costanti e improntati al rispetto dei trattati siglati dal padre. L'attività corsara contro le galee della Serenissima non fu però sospesa e causò un elevato numero di prigionieri veneziani¹⁴. Le fonti ci offrono l'occasione di investigare in questa sede le lunghe trattative per la liberazione di alcuni *captivi* detenuti presso località sotto il dominio hafside, tra cui soprattutto Béjaïa (d'ora in poi Bugia), importante centro commerciale del Nordafrica, su cui Abū Faris aveva esteso la sua autorità solo sul finire del XIV secolo¹⁵. Tali negoziati saranno qui esaminati come caso di studio della ampia e complessa prassi redentiva operata dalla Repubblica di Venezia in area mediterranea nel tra XIV e XV secolo, investigata più approfonditamente in uno studio di recente pubblicazione¹⁶.

I documenti

Le prime notizie riguardanti prigionieri veneziani detenuti presso Bugia risalgono all'11 settembre 1397. In questa data il Senato rispose al figlio del 're di Tunisi', "Amet, filius Calefi Sarracenis", che si era recato a Venezia per domandare la restituzione di una parte di un carico di olio e olive appartenente ad alcuni mercanti sudditi di Abū Faris, sequestrato in mare per mano dei "castellanos Coroni et Mothoni". La Serenissima gli rispose che avrebbe restituito solo la parte di proprietà dei sudditi hafside, e non quella posseduta da mercanti di Bugia (all'epoca non ancora soggetta all'emiro), città "in qua aliqui nostri fideles detinentur captivi"¹⁷.

¹³ ASVe, *Libri Commemorativi*, VIII, c. 164r. Edito in F. Girardi, *Venezia e il regno di Tunisi*, cit., p. 50. Per le edizioni precedenti cfr. L. de Mas Latrie, *Traité de paix*, II, pp. 237-238, n. 13; G.M. Thomas, *Diplomatarium*, II, p. 237, n. 138.

¹⁴ R. Brunschvig, *La Berberie orientale sous le hafside: des origines a la fine du XVe siècle*, 4 voll., Adrien Maisonneuve, Paris 1940-1947, I, pp. 206 e sgg.

¹⁵ Sull'importanza di Bugia come porto commerciale e sulle sue relazioni con le potenze italiane v. D. Valérian, *Bougie, port maghrébin (1067-1510)*, École française de Rome, Roma 2006; Id., *Contribution à l'étude de la guerre dans le Maghreb médiéval: Bougie et la mer de la fin du XIe au début du XVIe siècle*, in M. Tahar Mansouri (a cura di), *Le Maghreb et la mer à travers l'histoire*, Hêrodotos, Paris 2000, pp. 126-142.

¹⁶ R. Facchini, *Ad procurandum redemptionem*, cit.

¹⁷ ASVe, *Senato Misti*, 44, c. 19v.

Due anni dopo, il 21 aprile 1399, la Repubblica si attivò per ottenere il rilascio dei suddetti prigionieri, inviando a tale scopo presso Tunisi il console Giovanni Morosini. Fu probabilmente spinto ad agire dal fatto che, come riportato nell'incarico al console, i cittadini di Bugia erano giunti "ad manus domini regis Tunisi", e quindi Abū Faris poteva ormai esercitare piena giurisdizione sulla città, compresi i prigionieri ivi presenti¹⁸. Il Morosini avrebbe dovuto presentarsi al cospetto dell'emiro, ricordandogli che, dal momento che la città di Bugia era ormai sotto il suo controllo, egli era sicuramente giunto a conoscenza che "multi nostri cives et fideles [...] in dicti civitate detinentur captivi". Gli avrebbe quindi dovuto chiedere di liberare i veneziani "secundum formam pactorum", cercando inoltre di ingraziarselo presentandogli dei donativi per un valore massimo di cinquanta ducati¹⁹.

Il primo settembre 1399 il console veneziano comunicava però al Senato di non essere riuscito a ottenere il rilascio dei prigionieri e domandava alle autorità lagunari l'invio di ulteriore denaro, da ricavare eventualmente grazie alla vendita della parte del carico di olio non restituita ad Abū Faris, quella appartenente ai mercanti di Bugia²⁰. Non sappiamo se la proposta del Morosini, che fu poi sostituito come console residente il 23 settembre del 1400 da Niccolò Trevisan²¹, sia stata accettata o meno.

Il 9 giugno 1401 il Senato decise allora di inserire le trattative per la liberazione dei propri uomini all'interno di quelle per il rinnovo del patto commerciale siglato nel 1391 con il padre di Abū Faris, Abū al-Abbas. Il compito fu affidato al nuovo console di Tunisi, Andrea Foscolo, che si sarebbe presto imbarcato per la capitale hafside portando con sé cento ducati da spendere per ottenere il riscatto dei *captivi*²².

Sappiamo che la missione del Foscolo non andò a buon fine. Il 3 novembre 1402 comunicava infatti al Senato che, nonostante avesse garantito a nome della Serenissima che tutti i prigionieri in questione erano "subditi et fideles" veneziani che non avevano alcuna possibilità di procurare la propria liberazione – "quia aliter non possunt liberari" –, essi non furono rilasciati. Oggetto del contendere sembrava ancora essere quel carico di olio di cui si ha notizia nel documento dell'11 settembre 1397, o almeno della parte di proprietà dei mercanti di Bugia, per cui Venezia si offriva ora di restituire l'equivalente in denaro, a patto che fossero stati rilasciati i propri cittadini²³. Possiamo supporre che un

¹⁸ ASVe, *Senato Misti*, 44, c. 99v.

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ ASVe, *Senato Misti*, 45 c. 5v.

²¹ ASVe, *Senato Misti*, 45, c. 33v.

²² ASVe, *Senato Misti*, 45, c. 85v.

²³ ASVe, *Senato Misti*, 46, c. 53r.

qualche accordo sia stato trovato negli anni tra il 1402 e il 1415: per tutto questo periodo non risulta infatti, dallo spoglio dei documenti esaminati, che Venezia abbia ulteriormente richiesto la liberazione dei prigionieri catturati a Bugia. Il silenzio delle fonti, se paragonato alla mole di delibere prodotte a riguardo negli anni precedenti, può essere un valido indizio dell'esito positivo della trattativa.

La presenza di altri veneziani incarcerati si evince però da un documento del 6 maggio 1415, anno in cui si incaricava il neoconsole di Tunisi, Jacopo Dandolo, di trovare un accordo con Abū Faris per il rinnovo dei patti "que [...] expirant anno futuro"²⁴. Il Dandolo non si sarebbe dovuto recare oltremare unicamente per siglare tali patti, ma anche poiché "in terris et locis subditis domino regi Tunisii sint et retineantur captivi multi nostri cives et fideles de terris et locis nostris, numero ferre centum qui per elapsum capti fuerunt in mari et alibi et ducti ad loca prefata". Il numero dei prigionieri gli sarebbe stato comunicato dal "consule nostro qui ibi ad presens est". Se fosse riuscito a ottenere sia il rinnovo dei trattati che il rilascio dei prigionieri di Bugia, sarebbe dovuto rimanere a Tunisi come console residente, altrimenti avrebbe dovuto far ritorno a Venezia e "avisare mercatores nostros in partibus illis exeuntes de dicto suo recessu, quem facturus erit de partibus illis ut et ipsi mercatores providere possint ad facta sua et recedere de dictis locis ne damnum aut detrementum propterea sustinerent"²⁵.

La cifra assegnata al Dandolo non si rivelò adeguata. In un documento del 5 luglio 1416 l'*ambaxiator* comunicava infatti di non esser riuscito a "obtinere liberatione captivorum nec confirmationem pactorum" poiché i duecento ducati a lui assegnati non bastavano a riscattare la grande mole di prigionieri. Per questo motivo il Senato lo autorizzò a spendere "alios ducatos VC" – cifra da prendere "ad cambium", cioè in prestito – al fine di liberarne almeno trenta²⁶.

L'autorizzazione ad aumentare il tetto di spesa giunse però tardiva, poiché il 18 agosto 1416 il Dandolo aveva ormai fatto ritorno a Venezia, essendo passati i quattro mesi previsti per il raggiungimento degli scopi dell'ambasceria. L'unico frutto della sua missione fu l'aver ottenuto, da parte di Abū Faris, la promessa di liberare "circa sexaginta" prigionieri se il Dandolo fosse rimasto ulteriormente a Tunisi. Una richiesta a cui il messo veneziano "condescendere non potuit", poiché in tal modo avrebbe contravvenuto ai termini del suo incarico. Per questo motivo il Senato decise di inviare un nuovo ambasciatore nella persona di Stefano Contarini, che si sarebbe dovuto recare a Tunisi con i medesimi compiti del suo predecessore²⁷.

²⁴ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 21v.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 144v.

²⁷ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 150v.

Prima che il neoconsole si imbarcasse nuovamente, giunse in laguna la notizia che Abū Faris era realmente intenzionato a rilasciare i prigionieri veneziani in suo possesso. A riferirlo fu il mercante Marino da Canal che, presentatosi davanti al Senato il 3 novembre 1416 nelle inusuali vesti di messo dell'emiro, riferì alla Repubblica le intenzioni del sovrano musulmano²⁸. Il da Canal comunicò che questi aveva già deciso – ai tempi in cui Jacopo Dandolo era console a Tunisi – che fossero rilasciati “circa octuaginta captivos”, ma che essi non furono liberati a causa dell'improvviso rientro del nunzio veneziano alla scadenza dei quattro mesi previsti per l'ottenimento dei suoi obiettivi. Considerate però le apparenti buone intenzioni del sovrano hafside, la Serenissima decretò che si dovesse fare un altro tentativo. Furono così incaricati Giovanni Caretto e Bartolomeo Graziano, mercanti residenti a Tunisi, di recarsi al suo cospetto chiedendogli di tener fede agli impegni presi e comunicati attraverso Marino da Canal. I mercanti erano autorizzati a spendere fino a un massimo di cinquecento ducati per riscattare i prigionieri e, qualora i denari non si fossero rivelati sufficienti, avrebbero dovuto prenderne altri “ad cambium”²⁹.

I mercanti sarebbero stati aiutati nella loro missione da un altro conoscitore della piazza tunisina, “Dimitri Orchiman de Corphoi”. Non sappiamo molto di lui, ma siamo certi che egli era già a Tunisi, “bene informatus de dictis captivis”. Questi avrebbe comunicato al Caretto e al Graziano i nomi dei prigionieri – “[...] pro informando eos de ipsis et de eorum nominibus” –. Grazie a tali informazioni sarebbero stati liberati solo i cittadini veneziani, che non sarebbero così stati confusi con alcuni sudditi del duca di Cefalonia, anch'essi prigionieri dell'emiro, del cui riscatto il duca si sarebbe dovuto occupare “pro sua rata”³⁰.

Non sappiamo se i due mercanti ottennero qualche risultato ma, da una delibera del Senato del 14 ottobre 1421, risulta che tra Venezia e Tunisi venne siglato un accordo commerciale, che prevedeva anche la liberazione dei prigionieri veneziani presenti nei territori dell'emiro³¹. Prima della sigla di tale accordo, le trattative per il riscatto di *captivi* tra la Serenissima e la corte di Abū Faris non erano però cessate.

Il 10 febbraio 1418 il console di Tunisi, Marco Venier, comunicava infatti al Senato l'avvenuta liberazione “de manibus infidelium” di trentaquattro prigionieri, di cui diciotto veneziani e sedici “subditi duchy Cefalonie”³². Al console fu quindi chiesto di ottenere anche il rilascio di altri prigionieri di cui si aveva notizia. Tra questi comparivano una certa “Catarina” “cum filiis tribus

²⁸ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 168r.

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ *Ibidem*.

³¹ ASVe, *Senato Misti*, 53, 190r.

³² ASVe, *Senato Misti*, 52, c. 75v.

suis, qui dicitur abnegasse, sed tamen non abnegavit”, Nicola di Candia, “qui sibi scapizavit cossam”, un certo Damiano – calafato³³ proveniente dalla “contrata Sancti Pauli” della colonia veneziana di Corone –, il marinaio “Graziadeum” e il notaio Pisano Scarfo. I nomi appartenevano sia a sudditi veneziani che candioti, ma stavolta la Serenissima non avrebbe dovuto fare differenza tra essi. Per il loro rilascio si deliberò un tetto massimo di spesa pari a dieci ducati a testa³⁴.

La sorte di queste persone ci è ignota, ma la diplomazia veneziana si attivò nuovamente sette anni dopo per ottenere il rilascio di suoi cittadini. Il 18 giugno 1425 il Senato, nella persona del doge Francesco Foscari, incaricò infatti il console di Tunisi, Marco Quirino, di chiedere ad Abū Faris la liberazione di Nicola Berengo e di suo figlio, da molti anni tenuti prigionieri a Tunisi a causa di una certa “quantitas pecunie” dovuta alla corona tunisina³⁵. La Repubblica non si offriva però di pagare per intero il debito del Berengo. Questo sarebbe stato saldato grazie all’intervento di alcuni cittadini lagunari (presumiamo dei familiari) che si presentarono al cospetto del Senato garantendo che avrebbero inviato a Tunisi la necessaria “quantitatem pecunie, quam recuperaverunt cum maximis laboribus” richiesta dall’emiro. Il console Marco Quirino, dopo aver consegnato ad Abū Faris la cifra richiesta per il rilascio del Berengo e ottenuto la sua liberazione, avrebbe dovuto poi richiedere il rimborso per il sequestro di una “gripariam fidelium nostrorum Corphoi” saccheggiata da due sue galee³⁶.

Nel 1434 Abū Faris morì, e – nella documentazione esaminata – non risultano in questo periodo ulteriori trattative per il rilascio di *captivi*, fatta eccezione per quella che condusse alla liberazione di nove prigionieri riscattati dal console Lorenzo Barbaro e di cui abbiamo notizia grazie a un documento del 22 marzo 1434³⁷.

Commento

Il periodo studiato ricopre il lungo regno di Abū Faris, che governò l’emirato hafside di Tunisi con continuità dal 1394 al 1434. Durante questo periodo, le trattative con Venezia furono incentrate principalmente sulla liberazione di due gruppi di prigionieri: quelli presenti a Bugia (1397-1402) e, successivamente, quelli incarcerati genericamente “in terris et locis subditis domino regi Tunisii”.

³³ Artigiano responsabile dell’impermeabilizzazione degli scafi navali.

³⁴ ASVe, *Senato Misti*, 52, c. 75v.

³⁵ ASVe, *Senato Misti*, 55, c. 128r. Le prime notizie del Berengo si hanno però nel 1421. Nell’ottobre di quell’anno, Abū Faris sequestrò un carico di denaro veneziano come garanzia per ottenere il rimborso di 1.800 doppie, cifra dovutagli proprio dal Berengo: cfr. ASVe, *Senato Misti*, 53, 190r.

³⁶ ASVe, *Senato Misti*, 55, c. 128r.

³⁷ ASVe, *Senato Misti*, 59, c. 39r.

I negoziati conducevano spesso anche al rinnovo di patti commerciali prossimi alla scadenza, all'interno dei quali venivano inseriti capitoli inerenti la sorte dei *captivi* lagunari. Nel lasso di tempo preso in esame Venezia agì esclusivamente attraverso canali diplomatici, rinunciando del tutto a mettere in atto rappresaglie corsare contro le galee hafsidi, come avvenuto invece in passato³⁸. Tale scelta comportò l'esclusione dalle missioni in oggetto degli ufficiali militari della Serenissima, come i vicecapitani o capitani del Golfo, che avevano invece svolto un ruolo fondamentale nelle trattative del 1360-1362 e del 1386-1392³⁹. Essi infatti non compaiono mai nei documenti studiati, dai quali ben si deduce, al contrario, il funzionamento della sfaccettata macchina diplomatica lagunare.

La distinzione tra il ruolo di console residente e ambasciatore solenne è ormai in questo periodo compiuta, anche se non sempre i due termini si riferivano a persone fisiche differenti. Il console – che non aveva diritto di siglare ufficialmente a nome della Serenissima trattati di pace o intese commerciali – poteva infatti in alcuni casi ricoprire *anche* cariche ambasciatorie. Ciò emerge chiaro dalle fonti, in cui spesso ci si riferisce alla medesima persona con i termini *consul* e *ambaxiator*⁴⁰. Ogni qual volta ai consoli residenti veniva affidato soltanto il compito di trattare il rilascio dei prigionieri, essi erano però definiti unicamente *consules*. È il caso di Giovanni Morosini⁴¹, Marco Venier⁴² e Marco Quirini⁴³, cui non fu mai attribuito il compito di rinnovare le intese commerciali precedentemente siglate tra l'emirato e la Serenissima e che per questo non furono mai definiti *ambaxiatores*. Ad altri consoli furono invece commissionati compiti tipici di un ambasciatore solenne, come si evince chiaramente dall'abbinamento dei due termini: ricordiamo tra questi Andrea Foscolo – incaricato di riscattare prigionieri ma anche di rinnovare patti commerciali⁴⁴ –, di Jacopo Dandolo – 'ambasciatore e console' che si avvalese, per ottenere informazioni sui prigionieri, dell'assistenza del 'console' uscente⁴⁵ e di Stefano

³⁸ R. Facchini, *Ad procurandum redemptionem*, cit., pp. 671-674.

³⁹ *Ibidem*.

⁴⁰ Esempio il documento datato 6 maggio 1415, in cui il Senato delibera che sia eletto "unus ambaxiator et consul". Cfr. ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 21v.

⁴¹ ASVe, *Senato Misti*, 44, c. 99v.; *Senato Misti*, 45 c. 5v.

⁴² ASVe, *Senato Misti*, 52, c. 75v.

⁴³ ASVe, *Senato Misti*, 55, c. 128r.

⁴⁴ ASVe, *Senato Misti*, 45, c. 85v.: "Cum pacta que habemus cum domino rege Tunisiis sint expirata et necesse sit ipsa refirmare. Et ut iste rex novus habeat causam manutenendi dicta pacta et bene acceptandi nostrum ambaxiatorem et consulem illuc iturum ac etiam bene tractandi nostros mercatores et permittendi aliquos nostros fideles redemptos".

⁴⁵ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 21v.: "Vadit pars quod elligatur unus ambaxiator et consul [...] ipso ambaxiatore ad partes Tunisiis debeat cum nostris literis credentialibus comparere ad presentiam ipsius domini regis [...], intelligendo se cum consule nostro qui ibi ad presens est, ut tam de

Contarini⁴⁶. Fatto non nuovo, la permanenza dei consoli a Tunisi era strettamente collegata al compimento della loro missione. L'istruzione che imponeva agli inviati veneziani il rientro in laguna se non avessero ottenuto risultati entro quattro mesi non rappresentava quindi una semplice formalità, come testimonia la vicenda di Jacopo Dandolo che, non essendo riuscito a ottenere il rilascio dei prigionieri veneziani, fece ritorno a Venezia⁴⁷.

Consoli e ambasciatori di estrazione patrizia non furono poi gli unici inviati di cui la Repubblica usufruì per ottenere il rilascio dei propri cittadini. Sappiamo infatti che ci si avvalese anche di privati che già conoscevano la piazza tunisina e che per questo avrebbero meglio potuto condurre le trattative con i carcerieri del luogo. Tra essi ricordiamo i mercanti Giovanni Caretto e Bartolomeo Graziano che, "pro meliori executione" del loro mandato, furono aiutati da Dimitri Orchiman, abitante di Corfù "qui [...] fuit in partibus Tunixii", il quale era inoltre a conoscenza dei nomi dei prigionieri⁴⁸. L'affidarsi a dei privati non era una pratica insolita – pensiamo al caso del 1332-1333 in cui furono coinvolti nelle trattative gli Acciaiuoli⁴⁹ – ma occorre precisare che tali figure erano chiamate in causa unicamente in quanto conoscitori della realtà nordafricana e non avevano altro compito se non quello di mediare per il rilascio dei *captivi* lagunari.

In merito ai prigionieri, è necessario compere un'iniziale distinzione tra quelli prigionieri a Bugia, cui si fa espressamente riferimento nei documenti che vanno dal 1397 al 1402, e altri imprigionati in luoghi non meglio identificati. Dei prigionieri di Bugia abbiamo poche informazioni: non conosciamo come e perché furono catturati (nei documenti non si fa infatti nessun riferimento a spedizioni corsare o rappresaglie) né i loro nomi. Sappiamo però che la loro liberazione fu chiesta solo in seguito alla conquista di Bugia da parte di Abū Faris, che in precedenza non vantava alcun diritto sulla città. Sotto questo aspetto, il comportamento di Venezia fu quindi piuttosto coerente: dopo aver negato al sovrano hafside la restituzione del carico di olio sottratto ai mercanti di Bugia poiché, prima che egli la conquistasse, essi non erano considerati suoi sudditi, chiedeva allo stesso principe hafside di rilasciare i prigionieri veneziani in quanto ricaduti ora sotto la sua autorità⁵⁰.

numero predictorum quam de omnibus aliis que erunt utilia et fructuosa pro obtentione intentionis nostre sit plenissime informatus".

⁴⁶ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 150v.

⁴⁷ *Ibidem*. Anche la minaccia di richiamare in patria i mercanti presenti a Tunisi era un elemento ricorrente nei documenti studiati, anche se non abbiamo notizie sulla sua effettiva applicazione.

⁴⁸ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 168r.

⁴⁹ Cfr. *supra*, n. 6.

⁵⁰ ASVe, *Senato Misti*, 44, c. 99v.

Le trattative successive al 1415 ci hanno lasciato invece più notizie sia sulla quantità e i nomi dei *captivi* veneziani sia sul modo in cui furono catturati⁵¹. Grazie a tali informazioni possiamo notare che inizialmente la Serenissima intendeva trattare esclusivamente per la liberazione dei propri cittadini e non anche per quella di altri prigionieri, tra cui alcuni provenienti dalla colonia di Candia (Creta)⁵². Cambiò però idea due anni dopo quando – forse a causa di accordi intercorsi tra il Senato e il duca di Candia, di cui comunque non abbiamo notizia – Venezia si fece carico della liberazione anche dei prigionieri candioti⁵³. Di alcuni di questi ultimi conosciamo i nomi e possiamo dedurre che erano stati vittime di assalti corsari⁵⁴. La guerra di corsa non fu invece la causa della prigionia di Nicola Berengo e di suo figlio, che furono tratti in ostaggio in quanto debitori dell’emiro⁵⁵.

La varietà di casi illustrati comporta anche lo studio di differenti fonti di finanziamento economico dei riscatti. Relativamente ai prigionieri di Bugia, oggetto del contendere fu ad esempio il carico d’olio sequestrato dai veneziani nel 1397, al centro delle richieste tunisine per il rilascio dei lagunari. Inizialmente, il Senato si oppose alla sua restituzione, proponendo invece di offrire all’emiro dei donativi di cinquanta ducati⁵⁶ e, successivamente, di cento⁵⁷, ricavati forse direttamente dalle casse statali visto il mancato riferimento alla provenienza di tali cifre. Le richieste di Abū Faris erano però chiare e, alla fine, Venezia cedette e accettò di restituire il carico, o meglio il suo equivalente in denaro⁵⁸. Non sappiamo se tale somma fu ottenuta dalla vendita delle merci tunisine, come era

⁵¹ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 21v.: “Cum in terris et locis subditis domino regi Tunisiis sint et retineantur captivi multi nostri cives et fideles de terris et locis nostris, numero ferre centum qui per elapsum capti fuerunt in mari et alibi et ducti ad loca prefata, pro quibus rehabendis seu liberandis...”.

⁵² ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 168r.

⁵³ ASVe, *Senato Misti*, 52, c. 75v. Nonostante i candioti fossero abitanti di una importante colonia veneziana, la Serenissima inizialmente si rifiutò di richiedere il loro rilascio. Ciò lascia intendere una differenza di trattamento tra abitanti di Venezia e cittadini delle colonie. Sullo *status* di cittadino veneziano cfr. R.C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Viella, Roma 2010.

⁵⁴ ASVe, *Senato Misti*, 52, c. 75v.: “Catarinam cum filiis tribus suis qui dicitur abnegasse, sed tamen non abnegavit et etiam quendam Nicolam Candioto de Candia, qui sibi scapizavit cossam et dictum est captivus et multum per cedula se raccomandavit domino Damianum de Coronato calafatum de Contrata Sancti Pauli et quendam Graziadeum marinarium qui iam annis XI es in Constantina et quendam noriatum Pisan Scarfo filium Martini”.

⁵⁵ ASVe, *Senato Misti*, 55, c. 128r.

⁵⁶ ASVe, *Senato Misti*, 44, c. 99v.

⁵⁷ ASVe, *Senato Misti*, 45, c. 85v.

⁵⁸ ASVe, *Senato Misti*, 46, c. 53r.

stato suggerito nel 1399 dal console di Tunisi⁵⁹, o se fu prelevata dal tesoro della Serenissima. L'ipotesi ventilata dal console si inseriva però perfettamente in una pratica già studiata in casi precedenti, consistente nel finanziare il riscatto dei prigionieri vendendo dei beni o imponendo tasse temporanee.

Dopo il 1415 non si ha più notizia dei prigionieri detenuti a Bugia e la sorte dei *captivi* veneziani presenti nelle carceri hafsidi risulta trattata principalmente in occasione del rinnovo di patti commerciali tra le due potenze. Ciononostante, le autorità musulmane chiesero comunque dei riscatti in denaro, che stavolta furono sovvenzionati unicamente dalle casse della Serenissima. Prima venne deliberata una spesa di duecento ducati per trenta prigionieri⁶⁰, successivamente una di cinquecento per ottanta⁶¹. Grazie a quest'ultima delibera, possiamo quindi ipotizzare quanto valesse, nelle stime del Senato, la liberazione di un singolo prigioniero. Trattandosi infatti del rilascio di circa ottanta *captivi*, e avendo stabilito per tale spesa un tetto massimo di cinquecento ducati, possiamo calcolare che la libertà di ognuno di loro costasse circa sei ducati. Una cifra simile emerge se dividiamo i duecento ducati della delibera precedente per i trenta prigionieri in questione. Un calcolo certamente approssimativo (i detenuti potevano avere un costo diverso a seconda del rango), ma che può aiutare a comprendere meglio quale fossero le 'tariffe' del periodo. Il fatto che sia un calcolo approssimativo si deduce anche dall'autorizzazione, in entrambi i casi, a prendere in loco, nel caso in cui la suddetta cifra non fosse bastata, altri denari in prestito⁶², pratica non nuova per il periodo.

Un diverso metodo di finanziamento venne attuato per il pagamento del riscatto di Nicola Berengo e di suo figlio, detenuti dall'emiro in quanto suoi debitori. Parte della cifra necessaria a ottenere il loro rilascio fu infatti affidata ai messi del Senato da parte di alcuni *cives* veneziani (supponiamo dei parenti). In questo caso assistiamo quindi all'attiva collaborazione da parte di alcuni privati cittadini al rilascio di un loro concittadino, a cui erano forse legati da vincoli familiari. Essi però si fecero carico esclusivamente di una parte della cifra dovuta dal Berengo all'emiro – “*causa satisfaciendi in partem debitis in quibus ipse noster civis tenetur sue serenitati*” – e possiamo supporre che la cifra restante fosse corrisposta dalle casse della Repubblica.

Le reali condizioni dei prigionieri sono scarsamente documentate. Nei dodici documenti analizzati viene detto unicamente che essi si trovano *in tanta miseria*, una formula ricorrente in tutte le fonti finora studiate. Un aspetto, anch'esso ricorrente in altri casi, ci aiuta a comprendere ulteriormente come fosse

⁵⁹ ASVe, *Senato Misti*, 45 c. 5v.

⁶⁰ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 144v.

⁶¹ ASVe, *Senato Misti*, 51, c. 168r.

⁶² *Ibidem*.

considerata la pratica del riscatto dei *captivi*. Essa viene definita ben tre volte qualcosa di *pium e*, in un caso, *opus maxime pietatis e honor nostri dominii*.

Conclusioni

‘Continente liquido’: la famosa espressione di Braudel, con cui lo storico francese definiva il Mediterraneo, è uno di quei concetti che difficilmente accuseranno il passare degli anni e l’avvento di nuove tesi storiografiche. Più si procede nello studio del Mediterraneo medievale, e dei protagonisti che agivano al suo interno, più infatti risulta difficile evidenziare una cesura netta tra le due sponde del *Mare Nostrum*: un continente liquido, infatti, presuppone necessariamente anche delle frontiere liquide, luoghi di scambio e incontro tra uomini, culture, merci.

Tra queste merci, come risaputo, apparivano spesso gli esseri umani, coinvolti in una tratta schiavile che vedrà raggiungere il suo apice soprattutto in età moderna. Ciononostante, come ricordato da Cipollone, “il captivo, pur se impotente in catene, non è servo, non è inserito nel sistema degli interessi del nemico. Il captivo si rivela più libero dello schiavo”⁶³. L’analisi della prassi redentiva dei prigionieri aiuta quindi a comprendere ancor meglio come questa frontiera liquida venisse costantemente attraversata più e più volte sia da coloro che, dopo la cattura, riuscivano fortunatamente a tornare agli affetti dei propri cari, sia da coloro che, agendo principalmente su incarico delle proprie autorità cittadine, si recavano in *partibus infidelium* al fine di ottenere il rilascio di *captivi*. Lo studio della documentazione relativa a tale pratica apre infatti numerose questioni, tra cui anche – ma non solo – il ruolo ricoperto nell’attività redentiva dalle macchine diplomatiche delle grandi potenze mediterranee, qui quella veneziana.

Il caso di studi analizzato si presta perfettamente allo scopo: il lungo regno di Abū Faris permise a Venezia di avere un interlocutore unico nel frastagliato contesto hafside, offrendo a noi studiosi la possibilità di investigare, attraverso le fonti – consistenti in delibere del Senato⁶⁴ – le diverse iniziative intraprese dalla Serenissima per ottenere il rilascio dei propri cittadini. Ciò che emerge chiaro dalle carte analizzate è, innanzi tutto, come la *redemptio captivorum* bassomedievale debba essere considerata come una delle espressioni di quella diplomazia premoderna che Isabella Lazzarini ha considerato

⁶³ G. Cipollone, Cristianità-Islam: cattività e liberazione in nome di Dio. Il tempo di Innocenzo III dopo il 1187, in *Miscellanea Historiae Pontificiae*, 60, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1992, p. 162. Sulla distinzione tra *captivus* e *servus* si veda M. Gonzalez Castro, *Schiavitù e captivitas* in *Dizionario degli istituti di perfezione*, vol. VIII, Paoline, Milano 2008, col. 1040.

⁶⁴ Il fondo privilegiato per l’indagine è stato il “Senato Misti”, che contiene tutte le delibere del Senato fino al 1401 e di cui, purtroppo, i primi quattordici registri risultano distrutti.

as a flexible political activity in which a full range of dynamics until mostly considered separately – negotiation, information-gathering, representation, and communication – interacted in a process intimately linked to political and cultural transformations of power and authority⁶⁵.

Molti sono infatti gli attori coinvolti nelle trattative con gli hafsiidi: i consoli residenti di Tunisi (che rappresentano l'interlocutore privilegiato dell'emiro), spesso inviati nella piazza nordafricana inizialmente con il ruolo di ambasciatore solenne; il Senato, che stanziava le cifre necessarie ai riscatti, verifica la presenza di altri fonti di finanziamento, e si premura di riscattare solo i propri cittadini; i privati, soprattutto mercanti, che ben conoscevano la realtà tunisina e che potevano svolgere il fondamentale ruolo di informatori e mediatori.

Tutti questi elementi, come accennato, sono presenti nella larga maggioranza delle trattative intercorse tra Venezia e gli hafsiidi tra XIV e XV secolo e ci aiutano, da un lato, a ridurre sensibilmente, almeno per la realtà veneziana, il ruolo ricoperto nella *redemptio captivorum* da ordini religiosi (in particolare i Trinitari)⁶⁶ e, dall'altro, a non diplomatizzare eccessivamente il problema, considerando l'attività redentiva unicamente come un aspetto della presunta consolidata prassi diplomatica pre-moderna, incarnata soltanto da 'professionisti' della diplomazia, e non come una, per tornare alla felice espressione di Isabella Lazzarini, "flexible political activity" che coinvolgeva diversi e numerosi attori⁶⁷.

⁶⁵ I. Lazzarini, *Communication and conflict: Italian diplomacy in the early Renaissance, 1350-1520*, Oxford University Press, Oxford 2015, p. 4.

⁶⁶ H. Zug Tucci, *Venezia e i prigionieri di guerra nel Medioevo*, in «Studi veneziani», 14 (1987), pp. 15-90: p. 81: "A differenza di ciò che fa la maggior parte dei comuni italiani, che per la liberazione dei prigionieri si appoggiano volentieri ad ecclesiastici, specie a domenicani [...] Venezia affida l'esecuzione delle trattative a patrizi o notai". Sui Trinitari si veda in particolare G. Cipollone, "La redenzione e la liberazione dei captivi. Lettura cristiana e modello di redenzione e liberazione secondo la regola dei Trinitari", in G. Cipollone (a cura di), *La Liberazione dei "captivi" tra Cristianità e Islam: oltre la crociata e il Gihad: tolleranza e servizio umanitario*. Atti del Congresso interdisciplinare di Studi Storici (Roma, 16-19 settembre 1998), organizzato per l'VIII centenario dell'approvazione della regola dei Trinitari da parte del Papa Innocenzo III il 17 dicembre 1198 / 15 safar, 595 H, Città del Vaticano, pp. 345-384. Per uno sguardo di insieme sulla prassi redentiva in diversi contesti, si vedano: P. Buresi, *Captifs et rachat de captifs. Du miracle à l'institution*, in «Cahiers de civilisation médiévale», 50, 2007, pp. 113-130; R. Facchini, *Il riscatto dei captivi dal XII al XVI secolo: carità e diplomazia dalle crociate alle guerre di corsa*, Tesi di Laurea Magistrale discussa presso l'Università "Sapienza" (Roma), a.a. 2010/2011, relatrice prof.ssa Giulia Barone.

⁶⁷ Lo studio di Isabella Lazzarini si pone come un punto svolta rispetto a una lunga tradizione storiografica di studi incentrati sulla nascita della diplomazia moderna, che vedeva, nella grande maggioranza dei casi, la diplomazia medievale solo come una tappa del processo di *State building* che si compirà in Europa a partire dal XVI secolo, impedendo quindi di investigarne i tratti peculiari. Alcuni di questi lavori restano comunque degli importanti strumenti di studio. Si vedano al riguardo: G. Mattingly, *Renaissance diplomacy*, Cape P., London 1955; D.E. Queller, *The office of the ambassador*, cit.; P. Chaplais, *Essays in Medieval Diplomacy and Administration*,

La frontiera 'liquida' a cui si è accennato non era a volte però molto facile da attraversare. Per gli uomini e le donne fatti prigionieri, infatti, non vi erano 'porte girevoli' nel Mediterraneo, e molti di loro spesso non facevano ritorno a casa, andando a rimpolpare il florido mercato degli schiavi. In questo le fonti analizzate non si sono rivelate di grande aiuto, e forse spostare l'attenzione sulla documentazione di tipo privatistico potrebbe offrire nuove prospettive alla ricerca. Infatti, come ho avuto modo di evidenziare altrove, sia la sorte e il trattamento dei *captivi* che l'effettivo successo delle missioni veneziane, sono difficilmente riscontrabili in fonti come le delibere del Senato, dove l'attenzione 'umana' ai prigionieri sembra essere scarsa e riassunta spesso in formule rituali⁶⁸. Un'attenzione che, se le carte lo permetteranno, sarà giusto e doveroso approfondire anche per cercare di ricostruire, oltre che la 'storia' della *redemptio captivorum*, anche le umanissime 'storie' dei singoli, e purtroppo spesso anonimi, prigionieri presenti nelle carceri nordafricane.

Hambledon Press, London 1981; D.E. Queller, *Thirteenth century diplomatic envoys: nuncios and procuratores*, in Id., *Medieval Diplomacy and the Fourth Crusade*, Variorum Reprints, London 1980, pp. 196-213; A.K. Isaacs, *Sui rapporti interstatali in Italia dal medioevo all'età moderna*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1994, p. 113-132; M.P. Pedani, *La dimora della pace. Considerazioni sulle capitolazioni tra i paesi islamici e l'Europa*, Cafoscarina, Venezia 1996.

⁶⁸ Cfr. R. Facchini, *Ad procurandum redemptionem*, cit., p. 680: "Le condizioni materiali dei singoli prigionieri sono purtroppo difficilmente desumibili dai documenti, che si limitano nella maggior parte dei casi a definirli genericamente 'miserabiliter captivati'. Essi erano trattati 'crudelissime', 'crudeliter et inhumaniter', nonché 'iniurati ultra modum' e dovevano essere riscattati 'ut eximantur a miseria in qua sunt', 'nec stent in tanta miseria'".